



# Comune di Adelfia

(Provincia di Bari)

4c30

Ordinanza n. 14

del 24 maggio 2013

## ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI E MANUTENZIONE FONDI INCOLTI E/O ABBANDONATI

### IL SINDACO

In qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, 3° comma della Legge n. 225 del 24.02.1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

Premesso che nel centro abitato e nel territorio campestre vi sono aree incolte e/o abbandonate che potenzialmente, in presenza di vegetazione e di elevate temperature, rappresentano un pericolo in caso di incendio;

Ritenuto necessario effettuare interventi di prevenzione nonché vietare tutte le azioni che possano costituire pericolo di incendi a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati;

Visto il T.U. delle Leggi di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

Vista la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. L.vo n. 112 del 31.03.1998;

Visto il D. L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il Titolo III del D. L.vo n. 139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visti gli artt. 449,650 e 652 del Codice Penale;

Visto il D. L.vo n. 285 del 30.04.1992, "Codice Della Strada";

Vista la Legge regionale n. 15 del 12.05.1997;

Vista la Legge regionale n. 18 del 30.11.2000;

Visto il D.P.G.R. n. 195 del 26.03.2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 11.04.2012

Vista la nota Prefettura prot. n. 13/208/O/Prot. Civ. del 17/04/2013;

### ORDINA

1. Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori o di compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco incendio.
2. Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti in aree agricole e/o all'interno del centro abitato, ivi compresi i condomini, le villette e le aree di cantiere, di procedere ad effettuare i relativi interventi a propria cura e spese di rasatura e/o estirpazione delle erbe e sterpaglie, eliminazione dei residui di vegetazione ed ogni altro materiale facilmente infiammabile, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazioni e rami che si protendono sui cigli stradali. Tale obbligo è mantenuto per tutto il periodo estivo e gli interventi dovranno essere effettuati entro e non oltre la data del 15 giugno 2013, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori.

3. Ai proprietari di fondi confinanti con le strade urbane e rurali, di mantenere i cigli stradali e le siepi in modo tale da non restringere la carreggiata, di tagliare i rami delle piante e degli arbusti e rovi che si protendono oltre il confine stradale, evitando quindi di compromettere la visibilità utile alla circolazione veicolare e pedonale.

Gli interventi di manutenzione su richiamati, se necessario, devono essere ripetuti durante la stagione stiva in modo periodico, evitando in tal modo il pericolo di incendi.

## SANZIONI

- In caso di non ottemperanza all'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata una sanzione ai sensi dell'art. 29 del CDS da euro 168 a euro 674, oltre alla sanzione accessoria del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI;
- Nel caso di esecuzioni di azioni nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f) della Legge n. 353/2000, determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della precitata Legge. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.
- A carico degli inadempienti alla presente Ordinanza verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente per vioazione dell'art. 650 del Codice Penale.

## RICORDA

Tutti i cittadini hanno l'obbligo, in caso di avvistamento di incendi che interessi o minacci l'incolumità pubblica, di darne comunicazione immediata a:

- a) Vigili del Fuoco, n. tel **115**;
- b) Corpo Forestale, n. tel. **1515**;
- c) Arma dei Carabinieri, n. tel. **112**;
- d) Polizia di Stato, n. tel **113**;
- e) Comando Polizia Locale di Adelfia, n. tel. **080/4596895**.

Si richiama l'attenzione della cittadinanza, inoltre, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 186 del 26.03.2013, al quale la presente Ordinanza fa espresso riferimento.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia efficace dalla data di pubblicazione;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso:

- l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Adelfia, nell'area dedicata all'albo pretorio on-line e nell'area "in evidenza".

Il Comando di Polizia Locale di Adelfia e la Stazione Carabinieri di Adelfia, nonché tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, sono incaricate di vigilare e far rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Bari,

- al Presidente della Regione Puglia,
- alla Provincia di Bari,
- alla Questura di Bari,
- alla Stazione dei Carabinieri di Adelfia,
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari,
- al Servizio Regionale di Protezione Civile di Bari,
- al Comando di Polizia Locale di Adelfia.

IL SINDACO  
AVV. VITO ANTONIO ANTONACCI

